

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1190/2010 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2010

recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 che adegua con effetto dal 1° luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 dello statuto e gli allegati VII, XI e XIII, nonché l'articolo 20, paragrafo 1, e gli articoli 64, 92 e 132 del regime applicabile agli altri agenti,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con sentenza 24 novembre 2010, causa C-40/10, la Corte di giustizia ha annullato l'articolo 2 e gli articoli da 4 a 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 del 23 dicembre 2009 ⁽²⁾. In conformità dell'articolo 266 del trattato, il Consiglio è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione di tale sentenza comporta.

(2) Per garantire che il potere di acquisto dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, è opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea a titolo dell'esame annuale 2009.

(3) Il regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 è così modificato:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Con effetto dal 1° luglio 2009, all'articolo 66 dello statuto la tabella degli stipendi base mensili per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla seguente:

1.7.2009	SCATTO				
GRADO	1	2	3	4	5
16	16 902,14	17 612,39	18 352,49		
15	14 938,67	15 566,42	16 220,54	16 671,82	16 902,14
14	13 203,29	13 758,11	14 336,24	14 735,10	14 938,67

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 348 del 29.12.2009, pag. 10.

1.7.2009	SCATTO				
	GRADO	1	2	3	4
13	11 669,50	12 159,87	12 670,85	13 023,37	13 203,29
12	10 313,89	10 747,30	11 198,91	11 510,48	11 669,50
11	9 115,76	9 498,82	9 897,97	10 173,34	10 313,89
10	8 056,81	8 395,37	8 748,15	8 991,54	9 115,76
9	7 120,87	7 420,10	7 731,90	7 947,02	8 056,81
8	6 293,66	6 558,13	6 833,71	7 023,84	7 120,87
7	5 562,55	5 796,29	6 039,86	6 207,90	6 293,66
6	4 916,36	5 122,95	5 338,23	5 486,75	5 562,55
5	4 345,24	4 527,84	4 718,10	4 849,37	4 916,36
4	3 840,47	4 001,85	4 170,01	4 286,03	4 345,24
3	3 394,33	3 536,97	3 685,60	3 788,13	3 840,47
2	3 000,02	3 126,09	3 257,45	3 348,08	3 394,33
1	2 651,52	2 762,94	2 879,04	2 959,14	3 000,02»

2) gli articoli da 4 a 17 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 4

Con effetto dal 1° luglio 2009, l'importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 910,82 EUR e a 1 214,42 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 5

Con effetto dal 1° luglio 2009, l'importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 170,35 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2009, l'importo dell'assegno per figlio a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 372,24 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2009, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 252,56 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2009, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 90,93 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2009, l'importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 504,89 EUR.

Con effetto dal 14 luglio 2009, l'importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 362,95 EUR.

Articolo 6

Con effetto dal 1° gennaio 2010, l'indennità a chilometro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra 0 e 200 km,

0,3786 EUR/km per il tratto di distanza tra 201 e 1 000 km,

0,6310 EUR/km per il tratto di distanza tra 1 001 e 2 000 km,

0,3786 EUR/km per il tratto di distanza tra 2 001 e 3 000 km,

0,1261 EUR/km per il tratto di distanza tra 3 001 e 4 000 km,

0,0608 EUR/km per il tratto di distanza tra 4 001 e 10 000 km,

0 EUR/km per la distanza superiore a 10 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità chilometrica di cui sopra:

— 189,29 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1 450 km,

— 378,55 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è pari o superiore a 1 450 km.

Articolo 7

Con effetto dal 1° luglio 2009, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a:

— 39,13 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia,

— 31,55 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 8

Con effetto dal 1° luglio 2009, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

— 1 113,88 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia,

— 662,31 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto dal 1° luglio 2009, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 335,85 EUR, il limite superiore a 2 671,72 EUR e la detrazione forfettaria a 1 214,42 EUR.

Articolo 10

Con effetto dal 1° luglio 2009, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

GRUPPO DI FUNZIONI	1.7.2009	SCATTO						
	GRADO	1	2	3	4	5	6	7
IV	18	5 826,60	5 947,77	6 071,45	6 197,71	6 326,60	6 458,17	6 592,47
	17	5 149,70	5 256,79	5 366,11	5 477,70	5 591,61	5 707,90	5 826,60
	16	4 551,44	4 646,09	4 742,71	4 841,34	4 942,01	5 044,79	5 149,70
	15	4 022,68	4 106,33	4 191,73	4 278,90	4 367,88	4 458,72	4 551,44
	14	3 555,35	3 629,29	3 704,76	3 781,80	3 860,45	3 940,73	4 022,68
	13	3 142,31	3 207,66	3 274,36	3 342,46	3 411,96	3 482,92	3 555,35
III	12	4 022,61	4 106,26	4 191,65	4 278,81	4 367,79	4 458,61	4 551,33
	11	3 555,31	3 629,24	3 704,71	3 781,75	3 860,39	3 940,66	4 022,61
	10	3 142,29	3 207,64	3 274,34	3 342,43	3 411,93	3 482,88	3 555,31
	9	2 777,26	2 835,01	2 893,97	2 954,14	3 015,57	3 078,28	3 142,29
	8	2 454,63	2 505,67	2 557,78	2 610,97	2 665,26	2 720,68	2 777,26
	II	7	2 777,20	2 834,96	2 893,93	2 954,12	3 015,56	3 078,28
6		2 454,51	2 505,56	2 557,68	2 610,87	2 665,18	2 720,61	2 777,20
5		2 169,32	2 214,44	2 260,50	2 307,51	2 355,51	2 404,50	2 454,51
4		1 917,26	1 957,14	1 997,84	2 039,40	2 081,82	2 125,12	2 169,32
I	3	2 361,91	2 410,93	2 460,97	2 512,05	2 564,18	2 617,40	2 671,72
	2	2 088,03	2 131,37	2 175,60	2 220,76	2 266,85	2 313,89	2 361,91
	1	1 845,91	1 884,22	1 923,33	1 963,24	2 003,99	2 045,58	2 088,03

Articolo 11

Con effetto dal 1° luglio 2009, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 837,82 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia,
- 496,72 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 12

Con effetto dal 1° luglio 2009, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 001,90 EUR, il limite superiore a 2 003,78 EUR e la detrazione forfettaria a 910,82 EUR.

Con effetto dal 14 luglio 2009, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 136 del regime

applicabile agli altri agenti è fissato a 881,45 EUR e il limite superiore a 2 074,00 EUR.

Articolo 13

Con effetto dal 1° luglio 2009, le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (*) sono fissate rispettivamente a 381,79 EUR, 576,26 EUR, 630,06 EUR e 858,98 EUR.

Articolo 14

Con effetto dal 1° luglio 2009, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (**) si applica il coefficiente 5,511255.

Articolo 15

Con effetto dal 1° luglio 2009, la tabella di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto è sostituita dalla seguente:

1.7.2009	SCATTO							
GRADO	1	2	3	4	5	6	7	8
16	16 902,14	17 612,39	18 352,49	18 352,49	18 352,49	18 352,49		
15	14 938,67	15 566,42	16 220,54	16 671,82	16 902,14	17 612,39		
14	13 203,29	13 758,11	14 336,24	14 735,10	14 938,67	15 566,42	16 220,54	16 902,14
13	11 669,50	12 159,87	12 670,85	13 023,37	13 203,29			
12	10 313,89	10 747,30	11 198,91	11 510,48	11 669,50	12 159,87	12 670,85	13 203,29
11	9 115,76	9 498,82	9 897,97	10 173,34	10 313,89	10 747,30	11 198,91	11 669,50
10	8 056,81	8 395,37	8 748,15	8 991,54	9 115,76	9 498,82	9 897,97	10 313,89
9	7 120,87	7 420,10	7 731,90	7 947,02	8 056,81			
8	6 293,66	6 558,13	6 833,71	7 023,84	7 120,87	7 420,10	7 731,90	8 056,81
7	5 562,55	5 796,29	6 039,86	6 207,90	6 293,66	6 558,13	6 833,71	7 120,87
6	4 916,36	5 122,95	5 338,23	5 486,75	5 562,55	5 796,29	6 039,86	6 293,66
5	4 345,24	4 527,84	4 718,10	4 849,37	4 916,36	5 122,95	5 338,23	5 562,55
4	3 840,47	4 001,85	4 170,01	4 286,03	4 345,24	4 527,84	4 718,10	4 916,36
3	3 394,33	3 536,97	3 685,60	3 788,13	3 840,47	4 001,85	4 170,01	4 345,24
2	3 000,02	3 126,09	3 257,45	3 348,08	3 394,33	3 536,97	3 685,60	3 840,47
1	2 651,52	2 762,94	2 879,04	2 959,14	3 000,02			

Articolo 16

Con effetto dal 1° luglio 2009, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto in vigore anteriormente al 1° maggio 2004 è fissato a:

- 131,71 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5,
- 201,94 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 17

Con effetto dal 14 luglio 2009, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

Grado	1	2	3	4	5	6	7
Stipendi base per lavoro a tempo pieno	1 679,08	1 956,12	2 120,85	2 299,45	2 493,09	2 703,03	2 930,66
Grado	8	9	10	11	12	13	14
Stipendi base per lavoro a tempo pieno	3 177,45	3 445,03	3 735,14	4 049,67	4 390,70	4 760,44	5 161,33
Grado	15	16	17	18	19		
Stipendi base per lavoro a tempo pieno	5 595,96	6 067,21	6 578,13	7 132,08	7 732,68		

(*) Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1).

(**) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2010.

Per il Consiglio
Il presidente
K. PEETERS